

**E . C . M .**

**EDUCAZIONE CONTINUA**

**IN MEDICINA**

## **CHE COSA E' L'E.C.M.**

La velocita' con cui si sviluppano le conoscenze e le tecniche in campo medico, rende indispensabile per ogni operatore della sanita' un continuo aggiornamento, che rappresenta anche una precisa responsabilita' nei confronti dei cittadini ai quali l'operatore si rivolge.

Il programma Ecm avviato in Italia si propone di rispondere a questa esigenza, offrendo occasioni di formazione nei tre ambiti di competenza che concorrono a formare la professionalita' di ciascun operatore sanitario:

- il sapere, ovvero il possesso di conoscenze teoriche aggiornate
- il fare, ovvero il possesso di abilita' tecniche o manuali
- l'essere, ovvero il possesso di capacita' comunicative e relazionali

A partire dal 2002, l'aggiornamento non e' piu' solo un'esigenza del singolo ma un preciso obbligo professionale, che puo' essere assolto frequentando eventi Ecm accreditati (residenziali, Fad o progetti formativi aziendali), ovvero certificati dall'apposita Commissione ministeriale, attraverso i quali si ottengono un certo numero di crediti Ecm, fino a raggiungere la quantita' prevista anno per anno.

## **Ecm: per gli infermieri e' una grande opportunita'**

Poche altre professioni hanno finora dimostrato di saper cogliere l'Ecm nella sua vera essenza: l'aggiornamento continuo di conoscenze e competenze, la motivazione professionale, la rivalutazione delle proprie capacita'. Lo hanno fatto certamente i 320 mila infermieri italiani coinvolti in una sfida difficile, da interpretare come una grande opportunita' per tutti i professionisti della sanita'.

Come sempre, quando c'e' di mezzo il cittadino, noi infermieri siamo in prima linea. Con tutta la generosita' insita nella nostra professione. Gli ostacoli pero' sono troppi. Pretendere poi che siano solo gli infermieri a sopportarne il peso e' inaccettabile. L'offerta formativa e' ancora insufficiente e disomogenea, ottenere congedi e permessi per l'aggiornamento e' spesso problematico, manca ancora una definizione propria dei provider e soprattutto il costo dell'Ecm grava oggi sui singoli professionisti per una quota insopportabile.

La Federazione nazionale e i Collegi provinciali Ipasvi stanno premendo affinche' siano destinate risorse specifiche al programma Ecm e perche' siano attivati i Piani formativi aziendali in tutte le strutture di cura sia pubbliche che private. Le Aziende stesse devono, a nostro avviso, diventare promotrici dei corsi Ecm. I vantaggi che ne deriverebbero sarebbero molti. E notevoli. Intanto le Aziende possono organizzare eventi formativi mirati e su tematiche di interesse dell'Azienda stessa oltre che dei professionisti loro dipendenti; possono ottenere un notevole risparmio economico in quanto si riducono le giornate di assenza dal lavoro (vanno considerate anche quelle necessarie per gli spostamenti in sedi a volte molto lontane dal luogo di residenza); i corsi possono essere replicati piu' volte fino a raggiungere l'intera categoria interessata; possono essere impiegati docenti interni ai quali possono anche essere affidate funzioni di tutor e di facilitatori nell'implementazione delle nuove conoscenze apprese; i progetti formativi possono essere contestualizzati alla

realta' in cui si opera e vi e' quindi una reale possibilita' di produrre strumenti che poi possono essere effettivamente utilizzati (ad esempio protocolli, procedure, supporti documentativi, sistemi di valutazione di qualita' ecc.); vi e' un notevole risparmio dei costi sinora sostenuti dai professionisti; migliorerebbe certamente la motivazione e la fidelizzazione del dipendente nei confronti del datore di lavoro. Tutto, in altre parole, piu' funzionale e stimolante per il professionista. C'e' poi la formazione a distanza (Fad) nelle sue varie forme, ancora tutta da sfruttare. La possibilita' di allestire un programma di largo accesso attraverso videoconferenze e supporti informatici, amplia l'offerta formativa a un numero ben piu' elevato di professionisti e con un risparmio economico considerevole. Essa consentira' di raggiungere contemporaneamente un rilevante numero di operatori; di utilizzare i migliori docenti in piu' sedi contemporaneamente; di ridurre lo squilibrio che oggi esiste sul territorio nazionale relativamente all'offerta formativa

L'Ecm potrebbe davvero migliorare il servizio reso ai cittadini, e potrebbe essere percepita piu' correttamente dal professionista, non come una semplice rincorsa ai crediti formativi, ma un traguardo personale e professionale da cogliere costantemente, per crescere. Gli infermieri, ne sono certo, sono pronti a mettersi in gioco anche stavolta.

### **CHI DEVE FARE E.C.M. ?**

Complessivamente l'Ecm coinvolge in Italia circa 800mila professionisti, di cui 320mila infermieri. A partire dal 1\_ gennaio 2002, infatti, il programma Ecm si applica a tutte le categorie professionali sanitarie, sia che i soggetti siano dipendenti o convenzionati con il Ssn o con strutture private, sia che si tratti di liberi professionisti.

Sono esonerati dall'obbligo dell'Ecm coloro che frequentano in Italia o all'estero corsi di formazione post base (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, laurea specialistica) e coloro che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza e di adempimento del servizio militare.

Il decreto legislativo 229/99, che fissa le regole della formazione continua, indica anche forme di penalizzazione in caso di inadempienza all'obbligo formativo. In particolare, l'articolo 16-quater prevede che nei contratti nazionali del personale del Ssn si individuino "specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale". Questa norma per ora non ha avuto applicazione, purché approvata dopo la stipula dell'ultimo Ccnl, ma dovrà essere discussa con il prossimo rinnovo contrattuale. Da ricordare anche che lo stesso articolo 16 quater stabilisce che le strutture sanitarie private, per poter ottenere l'accreditamento da parte del Ssn, debbano dimostrare che tutto il proprio personale abbia assolto l'obbligo formativo regolarmente.

## **COSA SONO I "CREDITI"**

I crediti formativi Ecm sono l'unità di misura utilizzata per valutare l'impegno e il tempo che ogni operatore della sanità dedica all'aggiornamento e alla crescita qualitativa della propria professionalità. La valutazione del numero di crediti attribuibili ad ogni singolo evento Ecm viene effettuata da professionisti, ciascuno per la propria categoria professionale. Ciò significa che sono degli infermieri a valutare quanti crediti debba valere un evento rivolto agli infermieri.

Con forte approssimazione, si può utilizzare l'equazione per cui ad un'ora di impegno corrisponde un credito, anche se poi l'attribuzione dei crediti da parte della Commissione nazionale Ecm tiene conto anche del livello qualitativo e della pertinenza dell'evento Ecm nel curriculum delle diverse figure professionali. Proprio per quest'ultima ragione può capitare che lo stesso evento abbia un diverso valore in termini di crediti Ecm, a seconda che sia rivolto, ad esempio, ad un infermiere o ad un medico.

## **E' OBBLIGATORIA L 'E.C.M. ?**

Sì, a partire dal 2002, anno in cui inizia la fase a regime del Programma nazionale di E.C.M.

E' esonerato dall'obbligo dell'E.C.M. il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). Sono esonerati, altresì, dall'obbligo E.C.M. i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

## **DI QUANTI CREDITI HO BISOGNO?**

Per il primo quinquennio (2002-2006) si è stabilito che ciascun operatore debba ottenere complessivamente 150 crediti Ecm, con un obbligo progressivo di crediti da 10 per il primo anno fino a 50 per il quinto anno. Ogni anno si dovrà realizzare almeno la metà del debito formativo previsto e non si potrà comunque superare il doppio dell'obbligo.

**2002:** 10 crediti (possono essere recuperati anche nel 2003)

**2003:** 20 crediti

**2004:** 30 crediti

**2005:** 40 crediti (30 crediti)

**2006:** 50 crediti

## **VALUTAZIONE E ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE**

Ogni evento Ecm, di qualunque tipologia, deve obbligatoriamente concludersi con una verifica dell'apprendimento dei singoli partecipanti. Gli organizzatori potranno scegliere quale strumento utilizzare tra:

- questionario
- esame orale
- esame pratico
- prova scritta

Inoltre il professionista dovrà compilare una scheda di valutazione sull'evento formativo, nella quale potrà indicare la propria opinione riguardo a qualità, efficacia e pertinenza dell'evento rispetto al proprio aggiornamento.

Gli attestati di partecipazione per ora devono essere accuratamente conservati. Quando sarà attivato il sistema di certificazione, infatti, dovranno essere presentati al Collegio Ipvsi della propria provincia, che provvederà alla definitiva certificazione dei crediti ottenuti.

## **PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE**

Si definiscono così gli eventi formativi organizzati da aziende sanitarie pubbliche (Asl, Ao, policlinici universitari, Irccs) o private (case di cura o altre strutture sanitarie) e prevalentemente rivolti al proprio personale dipendente o convenzionato. E' possibile anche che più aziende si associno per la realizzazione di un progetto formativo.

Il progetto formativo aziendale È in realtà una particolare modalità di formazione residenziale e dunque può realizzarsi secondo le diverse tipologie previste.

Il vantaggio di questo tipo di formazione sta soprattutto nella corrispondenza tra momento formativo e attività lavorativa: docenti e discenti operano già insieme, e possono di volta in volta anche scambiare i propri ruoli, le finalità del corso sono definibili in base alle esigenze della struttura e se ne può verificare l'efficacia in modo immediato e concreto.

Inoltre i progetti di formazione aziendale sono facilmente fruibili da tutti gli operatori, non richiedendo nè spostamenti nè attrezzature particolari, e sono economici: un quarto degli eventi realizzati nel 2002 con questa formula non richiedeva alcuna quota di iscrizione.

Le aziende possono utilizzare per questi eventi l'1% del budget, ovvero la quota destinata proprio alla formazione.

## **L' E.C.M. "RESIDENZIALE"**

Si definiscono così le attività formative per le quali occorre recarsi fisicamente nella sede in cui vengono svolte. Sono la modalità più tradizionale e diffusa di formazione, ma per contribuire ad una maggiore chiarezza la Commissione nazionale Ecm ha elaborato un dettagliato elenco degli eventi che si possono far ricadere in questa categoria:

- congresso/simposio/conferenza/seminario
- tavola rotonda
- conferenze clinico-patologiche volte alla presentazione e discussione epicritica interdisciplinare di specifici casi clinici
- consensus meeting interaziendali, finalizzati alla revisione delle casistiche per la standardizzazione di protocolli e procedure operative ed alla pianificazione e svolgimento di attività legate a progetti di ricerca finalizzata
- corsi di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione ed implementazione di percorsi diagnostico-terapeutici
- corso di aggiornamento tecnologico e strumentale
- corso pratico finalizzato allo sviluppo continuo professionale
- corso pratico per lo sviluppo di esperienze organizzativo-gestionali
- frequenza clinica con assistenza di tutore e programma formativo presso una struttura assistenziale

Rientrano nella formazione residenziale anche i "progetti formativi aziendali" che descriviamo però separatamente.

## **FAD - FORMAZIONE A DISTANZA**

Nel futuro la Fad potrebbe avere un grande sviluppo, anche se per ora si tratta solo di sperimentazione.

E' quel tipo di formazione che si realizza senza la contemporanea presenza fisica di docente e discente, che avviene cioè in modo asincrono o diacronico. La Fad si basa sull'impiego di materiali duraturi, ovvero disponibili nel tempo, e riutilizzabili:

- materiali a stampa: riviste, libri, dispense
- materiali audio e video: videocassette, audiocassette
- materiali informatici: cd rom, programmi via internet, piattaforme informatiche
- sistemi multimediali: videoconferenze

La Fad, che dovrebbe entrare a regime a partire dal 2004, ha due fondamentali vantaggi, l'economicità e la flessibilità. È economica in quanto uno stesso programma a distanza può essere utilizzato da moltissimi utenti, senza costi di spostamento e senza costi indiretti legati alle assenze dal posto di lavoro. È flessibile, e ciò consente di utilizzare vantaggiosamente il tempo a disposizione di ciascuno ed anche di aderire meglio alle modalità di apprendimento individuali.

Ben utilizzabile per gli aggiornamenti teorici e cognitivi (il "sapere"), la Fad è però difficilmente impiegabile per trasmettere competenze (il "saper fare") e stili di comportamento (il "saper essere"). Per questa ragione ciascun operatore potrà ottenere attraverso la formazione a distanza solo una parte dei propri crediti Ecm annuali: al massimo l'80%.

### **Se ho difficoltà di applicazione del programma di Educazione Continua in Medicina di contenuto e di chiarimento delle indicazioni presenti nel sito a chi devo rivolgermi?**

Per le indicazioni ed i chiarimenti sul programma di Educazione Continua in Medicina è possibile inviare una e\_mail all'indirizzo [ecm@sanita.it](mailto:ecm@sanita.it) oppure telefonare all'Ufficio Informazioni della Segreteria della Commissione ECM (06/59942102) nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Telefonando al numero sopraindicato, in caso di linea occupata, si udirà un segnale di prenotazione (differente da quelli di occupato e libero) che accoderà la telefonata in attesa in ordine cronologico. Si prega, pertanto, di attendere il proprio turno senza chiudere la comunicazione per evitare di perdere la priorità acquisita.

### **Come si deve comportare chi usufruisce dell'esenzione da E.C.M.?**

Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:

- il personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei

- rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
  - i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;

si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi.

L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che:

- nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti

Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.

### **Cosa fare con l'attestato di partecipazione all'evento formativo o al PFA?**

L'attestato, dopo il preliminare controllo dei dati ivi riportati quali l'organizzatore, l'evento e la professione, deve essere scrupolosamente conservato dall'interessato ai fini della successiva verifica dell'aggiornamento effettuato, da parte delle Istituzioni (Regioni, Aziende Ospedaliere, Ordini e Collegi) che saranno successivamente rese note sul sito a cura della Segreteria della Commissione.

### **Il personale sanitario dipendente dalle Agenzie Regionali per la Prevenzione Ambientale (A.R.P.A.) deve partecipare al programma ECM?**

Sì, il personale del ruolo sanitario confluito nelle A.R.P.A. (medici, biologi, chimici, tecnici di laboratorio) deve partecipare al programma ECM con riferimento agli obiettivi formativi di interesse nazionale del gruppo 1, lettere e), f) e g), nonché gli obiettivi di tipo generale. Le discipline di riferimento sono quelle dell'Area di Sanità pubblica e dell'Area della

Medicina Diagnostica e servizi per medici, biologi e chimici, dell'Area di Chimica per i chimici e dell'Area di Fisica Sanitaria per i fisici. Per i tecnici di laboratorio, gli eventi sono compresi tra quelli destinati alla categoria dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico.

## **IL FUTURO DELL'ECM**

Il programma Ecm è ancora nelle sue fasi iniziali e dovrà svilupparsi ancora molto nei prossimi anni, migliorandosi nel confronto con gli operatori.

Innanzitutto occorrerà ampliare l'offerta formativa per soddisfare adeguatamente le richieste di formazione di tutte le categorie professionali. Ciò potrà realizzarsi attraverso:

- un maggior sviluppo dei progetti formativi aziendali;
- coinvolgimento delle Regioni, con progetti formativi legati anche ai Piani sanitari regionali;
- corsi Ecm che impieghino le tecnologie multimediali (Fad)
- avvio di piani formativi individuali aderenti al professionista e alla sua specifica attività

Per facilitare la crescita dell'offerta formativa, inoltre, da quest'anno non dovranno più essere accreditati i singoli eventi, ma verranno accreditati direttamente gli organizzatori (provider), con un considerevole snellimento delle pratiche burocratiche.

Infine, si sta cercando di introdurre alcuni parametri percentuali sulle diverse tipologie di Ecm utilizzate dai singoli operatori, affinché il piano formativo di ciascuno sia il più possibile equilibrato sia per aree tematiche sia per modalità di formazione:

- Fad: non più dell'80% dei crediti totali;
- eventi accreditati a livello regionale: non più dell'30% dei crediti totali;
- eventi realizzati con didattica frontale, senza verifica e con oltre 200 partecipanti: non più del 20% dei crediti totali;
- eventi su argomenti che non riguardano la specializzazione del professionista: non più del 25% dei crediti totali;
- l'autoformazione: non più del 5% dei crediti totali.

## Chi ha l'obbligo di acquisire i crediti Ecm?

► *Sto frequentando un corso di laurea di primo livello ad integrazione del mio diploma di lp. Ho l'obbligo dell'Ecm?* Ip, Grosseto  
**L'acquisizione di un titolo di studio di base non dà diritto all'esonero, previsto invece per i corsi di formazione post base.**

► *Gli infermieri generici, psichiatrici, le puericultrici, gli Ota e gli Oss hanno l'obbligo di acquisire i crediti Ecm?* M. P., Cagliari  
**No. Non rientrano nelle professioni sanitarie riconosciute con l'obbligo di Ecm.**

► *Sono in infermiere con contratto di lavoro temporaneo: anch'io ho l'obbligo di acquisire i crediti Ecm?* S. M., Bari

► *Sono un infermiere disoccupato. Devo comunque acquisire i crediti Ecm?* T. R., Messina

**Sì. Anche nei casi esposti vanno acquisiti gli stessi crediti previsti per gli altri professionisti sanitari.**

*Nel 2003 ho frequentato un corso di formazione all'estero. Posso considerarmi esonerato dall'acquisizione dei crediti per quell'anno?* P. G., Torino

**Gli eventi formativi che si svolgono all'estero devono essere preventivamente accreditati a cura della corrispondente società scientifica, associazione professionale, Ordine o Collegio italiani.**

## Liberi professionisti e dipendenti di cooperative

► *Esercito dal 1999 la libera professione presso le Case di riposo. Mi sono vista cancellare da un corso di aggiornamento Ecm di geriatria, perché è stata data precedenza a colleghi dipendenti di Asl o ospedalieri. Esistono clausole che permettono tali comportamenti?* G. N., Cuneo

**Non esistono regole dettate dalla Commissione Ecm che distinguono le diverse tipologie di rapporto di lavoro. Le regole di ammissione sono delegate agli organizzatori degli eventi.**

► *Sono una libera professionista associata ad una cooperativa e attualmente non lavoro per alcun ente o azienda pubblica.*

1) *Sarei interessata a conseguire alcuni degli obiettivi previsti dalla Commissione nazionale e approvati dalla Conferenza Stato-Regioni (vedi "L'infermiere" n. 3/2003): come posso fare?*

2) *Le spese di iscrizione e partecipazione ad eventi formativi accreditati sono detraibili fiscalmente?* P. MR., Riva del Garda (Trento)

1) **Consultando la banca dati del sito Ecm potrà ottenere informazioni sulle attività formative che ritiene più rispondenti ai suoi interessi.**

2) **Purtroppo la possibilità di detrarre fiscalmente gli oneri della formazione obbligatoria attualmente non è prevista.**

► *Siamo lp dipendenti di una cooperativa sociale, presso i presidi aziendali. Segnaliamo la nostra difficoltà a provvedere alla prevista acquisizione dei crediti Ecm, perché molte proposte formative sono di fatto rivolte ai dipendenti ospedalieri o hanno costi proibitivi.*

*Cosa fare? Perché non parte la formazione a distanza?” B. L. - B. F. - B.E. Sicuramente la sollecitazione è corretta. La Fad potrebbe contribuire a risolvere alcune delle questioni poste dai colleghi: quando le forme per acquisire i crediti saranno a regime, tutto diventerà più semplice. Attualmente anche la cooperativa può comunque predisporre eventi formativi per i suoi associati, avviando ad alcune delle difficoltà segnalate. Potrebbe anche chiedere di far partecipare i propri associati ai corsi che gli ospedali organizzano per i loro dipendenti (ciò dovrebbe essere inserito in una clausola dell'appalto).*

## **E per chi lavora all'estero?**

► *Dal luglio 2002 lavoro in Germania. Sono in possesso di dichiarazione consolare del mio soggiorno in Germania, sono iscritta al Collegio e non trasferita per paura di perdere l'abilitazione... Per il 2002 ho acquisito i crediti Ecm previsti, ma qual è la mia posizione per l'anno prossimo, dato che mi è difficile rientrare in Italia solo per questa ragione?” Claudia Bellina, iscritta al Collegio di Udine*  
**Può stare tranquilla, perché la dichiarazione consolare che attesta la sua presenza all'estero è sufficiente per esonerarla dall'acquisizione dei crediti. Ove la permanenza si protragga anche per il 2004 le consigliamo di procurarsi il certificato anche per quell'anno**

## **Cosa succede in caso di inadempienza?**

► *Quali sono le conseguenze previste per i professionisti che nonostante il forte stimolo a frequentare i corsi di Ecm, sono stati impossibilitati a farlo per difficoltà economiche o per permessi negati? P. A., Ao Cosenza*  
**L'articolo 14 quater del Dlgs 229/99 rende obbligatoria l'Ecm per tutti i professionisti sanitari e non prevede eccezioni o esoneri. La Commissione nazionale ha deciso nella riunione, tenutasi a Cernobbio a marzo, di consentire ai professionisti che nel corso del 2002 non sono riusciti ad acquisire i 10 crediti formativi previsti, di poterli recuperare nel corso del 2003. Per gli altri aspetti vale quanto già detto negli articoli pubblicati sull'ultimo numero della rivista. Precisiamo comunque che a tutt'oggi la legge non prevede sanzioni penali per chi non ottempera all'obbligo previsto. Valutazioni di tipo deontologico possono comunque, essere fatte dal Collegio professionale. Le strutture sanitarie private, invece, per ottenere l'accreditamento da parte del Ssn, devono dimostrare che il proprio personale ha assolto l'obbligo formativo regolamentare.**

► *I costi dei corsi di formazione spesso sono alti. L'ente presso il quale si lavora, sia esso pubblico o privato, non dovrebbe provvedere ad organizzare i corsi e venire così incontro ai suoi infermieri? R. S., Lecco*  
**Sicuramente sono molti i vantaggi che il singolo professionista e l'ente datoriale possono trarre da progetti formativi aziendali. Si tratta di eventi formativi organizzati da aziende sanitarie pubbliche o private, rivolti prevalentemente al proprio personale dipendente o convenzionato. Un primo vantaggio consiste nella corrispondenza tra momento formativo e attività lavorativa, ma non è secondario anche l'aspetto economico: un quarto degli eventi realizzati nel 2002 con questa**

formula non ha richiesto infatti alcuna quota d'iscrizione da parte dei partecipanti. Le aziende possono utilizzare a tal fine l'1% del budget, ovvero la quota destinata nei bilanci proprio alla voce formazione.

## Malattia

► *Per l'anno 2003 non riuscirò ad adempiere agli obblighi della formazione continua per importanti problemi di salute...* A.C., Seregno (Milano)

**In caso di malattia particolarmente grave o invalidante protratta, attestata da idonea certificazione medica, si è esonerati dall'acquisizione dei crediti formativi per l'anno in corso.**

## Maternità

► *Ho letto ovunque, che sono esonerati dall'obbligo Ecm coloro che sono in regime di tutela per gravidanza/maternità. Ciò che mi chiedo è come vengono calcolati i crediti formativi durante questo periodo in quanto, con un'assenza così lunga dal lavoro, è praticamente impossibile raggiungere la quota prevista di 150 nei 5 anni.* G.S., Modena – B. F., Pieve di Soligo (Tv) – C. M., Bergamo – DM. S., Asl Rm/C Roma e altre La **Commissione nazionale Ecm ha previsto l'esonero per l'acquisizione dei crediti per l'anno solare in cui risulta più lungo il periodo di assenza per maternità. In caso di gravidanze successive è evidente che tale principio vale per ognuna di esse. I crediti non acquisiti durante l'anno in cui si è assenti non devono essere recuperati.**

► *I crediti acquisiti durante l'interruzione obbligatoria dal lavoro per maternità (cioè nei tre mesi successivi al parto) sono considerati validi?* M. R., Asl Teramo **Sono validi per l'anno di riferimento. Chi si trova in questa situazione, di fatto non utilizza l'esonero.**

► *Ho avuto una gravidanza difficile. Per problemi di salute mi sono assentata dal lavoro a partire da maggio (8 mesi) e, prevedendo di partorire a gennaio, ritengo che resterò a casa per tutto l'anno prossimo. Come mi devo regolare con l'Ecm?* Giuliana Togni, Bergamo

**Si è esonerati dall'obbligo dei crediti nell'anno in cui si è assenti per il periodo più lungo. In questo caso, quindi, per il 2003, poiché viene preso in considerazione il periodo di astensione obbligatoria e non le aspettative senza assegni o i periodi di riduzione dell'orario per allattamento.**

► *Sono stata autorizzata ad astenermi dal lavoro per complicanze di gestazione il 23 luglio 2002. Riprendo il lavoro a fine settembre 2003. Nel 2002 ho acquisito 21 punti Ecm: come mi vengono considerati? Nel primo semestre de 2003, inoltre, ho acquisito altri 10 punti.* Cristina Raggi, S. Martino in Strada (Forlì) **Lei può utilizzare 10 crediti per il 2002 e 11 per il 2003. Con i crediti già acquisiti per quest'anno, lei è a posto anche per il 2003. Complimenti! Avrebbe potuto per il 2003 usufruire dell'esonero previsto per chi è in astensione obbligatoria per maternità.**

## Distribuzione dei crediti negli anni e pianificazione del percorso formativo

► *Cosa succede se si supera il doppio dell'obbligo dei crediti Ecm previsti per un determinato anno?* M. P., Ospedale di Lugo (Ravenna) – M. Padova  
Per il primo quinquennio il tetto dei crediti formativi è stato fissato in 150 complessivi. L'obbligo è progressivo: da 10 per il 2002 fino a 50 nel 2006. E' necessario acquisire sempre almeno il 50% del debito formativo previsto per l'anno in corso, mentre il massimo annuale che è possibile farsi riconoscere è fissato al doppio della quota annuale. Esemplifichiamo per chiarezza:  
**Anno 2002** – 10 crediti (minimo 5 e massimo 20). Se si acquisiscono meno di 10 crediti i mancanti vanno recuperati nell'anno successivo.  
**Anno 2003** – 20 crediti (minimo 10 e massimo 40). Il numero dei crediti acquisiti in più (entro il tetto massimo indicato) può essere utilizzato per l'anno successivo. Questo è possibile fino al 2004. Per gli anni successivi la Commissione dovrà pronunciarsi.

► *Se il tetto dei crediti obbligatori per il quinquennio è di 150, come va interpretata la frase: ogni anno si dovrà realizzare almeno la metà del debito formativo previsto? Alcuni colleghi la interpretano nel senso che "bastano 75 crediti in 5 anni. E' proprio così?* S. L., Ozieri (Sassari)

**No. La metà dei crediti si riferisce al minimo obbligatorio previsto per l'anno, ma i crediti mancanti sono da reintegrare in quello successivo.**

► *Se frequento un corso Ecm che si svolge a cavallo di due o più anni solari, a quale di questi attribuisco i crediti acquisiti?* P. A., Pavia  
**All'anno relativo alla fine dell'evento.**

► *Dopo il 2006 l'obbligo formativo Ecm continuerà?* M. P., Ospedale di Lugo (Ravenna)  
**L'obbligo di acquisire i crediti sarà vigente anche dopo il 2006. Dal 2006 il numero dei crediti da acquisire ogni anno sarà di 50 (quindi, 150 in tre anni).**

## Gestione crediti

► *In quanto tempo ci verranno rilasciati i crediti Ecm che abbiamo conseguito?* Santo Margarone, Noceto (Parma)  
**I crediti dovrebbero essere rilasciati dopo qualche giorno dalla fine del corso, onde consentire la verifica della valutazione finale. È il provider che deve farsene carico. In caso di ritardi il consiglio è di rivolgersi agli organizzatori dell'evento formativo.**

► *Come posso verificare quanti crediti ho acquisito nei corsi di formazione?* Tommaso Giardinelli, S. Severo (Foggia)

► *Ho difficoltà ad ottenere la certificazione dei miei crediti, ottenuti in più corsi lp di Pavia*  
**L'unico modo per il momento è quello di conservare i propri attestati. In futuro sarà il Collegio a detenere l'anagrafe dei crediti.**

► *Mi è stato detto che se segui dei corsi non inerenti alla tua realtà lavorativa, non ti vengono riconosciuti i relativi crediti Ecm* Paola, Milano  
**Non è vero! Se i corsi sono accreditati per infermieri, valgono a tutti gli effetti.**

► *L'anno scorso, un congresso organizzato dalla Sip per medici e infermieri dava i crediti solo ai medici, come se fossimo estranei al loro mondo!* Christiane Krzyzyk, Bologna  
**La sua perplessità è condivisibile: non solo è possibile, ma è anche opportuno fare corsi multiprofessionali, purché abbiano contenuti di interesse per entrambe le categorie. Nel 2003 i corsi accreditati per più figure contemporaneamente sono stati diverse centinaia.**

► *Il giorno in cui è cominciato il corso a cui mi sono iscritto con la garanzia dell'accREDITAMENTO, mi hanno comunicato che i crediti venivano riconosciuti solo ai medici e ai tecnici* lp, Milano  
**I provider che promettono crediti e poi non li assegnano vanno denunciati al Ministero della Salute, Segreteria Ecm Ufficio III - Piazzale dell'Industria 20, 00144 Roma**

► *Nel 2002 ho maturato 27 crediti anziché 10, i 17 di scarto mi vengono annullati o posso conteggiarli nella somma totale prevista per il 2006, ossia 150 crediti?* Alessandra Dell'Oso, Tolentino (Macerata)  
**Dei crediti acquisiti in più nel 2002, può utilizzarne per l'anno successivo al massimo 10. Pertanto gli altri 7 non sono utilizzabili.**

► *Se non esercito e rimango iscritto al Collegio ho comunque l'obbligo di acquisire i crediti?* Valerio Morellato, Padova  
**Per mantenere i requisiti per l'esercizio professionale, anche nella prospettiva di riprendere in futuro a esercitare la professione infermieristica, è necessario comunque adempiere all'obbligo Ecm.**

## **Crediti ai relatori**

► *Sono invitato spesso come relatore in corsi accreditati Ecm. Ho diritto ad acquisire crediti per tale attività? E se partecipo anche come discente agli stessi corsi, posso acquisire i crediti previsti per i partecipanti?* S. C., Milano  
**I docenti/relatori hanno diritto, previa richiesta all'organizzatore, a due crediti formativi per ogni ora effettiva di lezione in eventi formativi accreditati Ecm, entro il limite massimo del 50% dei crediti previsti per l'anno solare di riferimento. Le lezioni di durata inferiore all'ora non possono essere considerate, ne possono cumularsi frazioni di ore per docenze effettuate in eventi diversi. I docenti/relatori non possono conseguire i crediti formativi previsti per i partecipanti in eventi nei quali effettuano attività di docenza.**

## Validità degli eventi ai fini dell'accREDITamento

► *Abbiamo partecipato nel dicembre 2002 ad un corso di formazione del personale addetto ai reparti di malattie infettive e Aids ai sensi della legge 135/90. Tale corso dà diritto ai crediti Ecm? Ip, Ausl Ba/4*

**Sì. I corsi obbligatori previsti dalla legge del 5 giugno 1990, n. 135 sono attualmente considerati validi ai fini dell'Ecm e quindi esonerano dall'acquisizione dei crediti per il relativo anno solare.**

► *Ho partecipato recentemente ad un evento formativo della durata di otto ore. Per gravi motivi mi sono dovuto assentare per circa due ore. Al mio ritorno, l'organizzatore dell'evento mi ha comunicato che non avrei comunque ottenuto i crediti perché ero stato assente. È giusto? C. F., Napoli*

**Ai fini dell'acquisizione dei crediti Ecm è necessaria la presenza effettiva degli operatori sanitari del 100% rispetto alla durata complessiva dell'evento formativo residenziale, mentre, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del Dm 27/12/2001, la presenza effettiva degli operatori sanitari interessati al progetto formativo aziendale è del 90%. Nei casi particolari di assenza brevissima, sarà cura dell'organizzatore valutarne la giustificazione e l'incidenza sull'apprendimento finale, essendo quest'ultimo l'unico responsabile dell'evento residenziale o del progetto formativo aziendale.**

## Master

► *Partecipo ad un master universitario di 60 Cfu: devo partecipare comunque a corsi organizzati per raggiungere gli Ecm dell'anno? Ip Sabrina Terni*

**La partecipazione ai master infermieristici esonera dall'acquisizione dei crediti per l'anno accademico nel quale si frequenta il corso (ovviamente l'anno solare con maggior periodo di frequenza). Se il master dura due anni, si è esonerati per il biennio di riferimento. Comunque, non c'è alcuna analogia o corrispondenza tra Cfu (crediti formativi universitari) e crediti Ecm.**

## Chi certifica gli eventi?

► *Gli eventi possono essere certificati oltre che dall'apposita Commissione ministeriale anche da Commissioni locali (regionali o provinciali per Trento e Bolzano)? E chi controlla l'adempimento dell'obbligo formativo?" G. L., Trento*

**Premesso che gli eventi sono accreditati dalla Commissione nazionale Ecm e che si stanno attuando le procedure atte a realizzare il processo di accREDITamento anche da parte delle Regioni, per ottenere informazioni attendibili si suggerisce di controllare sempre la banca dati del sito Ecm che riporta gli eventi formativi accreditati o da accreditare. Attualmente gli attestati Ecm vanno conservati dal professionista. In prospettiva saranno gli Ordini e i Collegi a certificare il numero dei crediti acquisiti da ciascuno.**

## Ruolo del Collegio

► *Quale sarà il ruolo del Collegio nel sistema Ecm? Verranno definite sanzioni per chi non raggiunge i crediti stabiliti? Consiglio direttivo del Collegio Ipasvi di Lecco*

**Attualmente i Collegi possono promuovere e organizzare eventi formativi relativi a tutte le discipline che attengono all'attività infermieristica. In futuro potranno continuare a essere provider per eventi formativi che hanno per oggetto tematiche deontologiche, etiche, di legislazione e normativa di interesse professionale. Se lo vorranno, quindi, potranno diventare anche provider istituzionali. Il ruolo del Collegio, inoltre, sarà fondamentale nella gestione della certificazione dei crediti formativi (da poco è stato costituito per tale finalità un Consorzio che raccoglie i rappresentanti degli Ordini). È previsto che nel prossimo contratto i sindacati e il Governo definiscono le sanzioni per chi non assolve all'obbligo Ecm. Gli Ordini e i Collegi lo faranno probabilmente per i liberi professionisti.**

*Il costo dei corsi, la difficoltà ad ottenere permessi per frequentarli, la scarsità di offerta formativa. I problemi ancora irrisolti in materia di Ecm sono molti, ma non possono farci dimenticare il significato positivo di questa scelta. Aggiornarsi, migliorarsi, far crescere la qualità del servizio offerto ai cittadini è un impegno che gli infermieri stanno affrontando con serietà e generosità. Ma non possono essere lasciati soli*